

Il presente memorandum contiene una sintesi delle principali disposizioni normative, pronunce ministeriali e giurisprudenziali in materia fiscale, pubblicate sui quotidiani e riviste specializzate nel mese di settembre 2020. Il carattere meramente informativo e non esaustivo delle notizie ivi contenute non consente di assumere, sulla base delle segnalazioni riportate nel presente fascicolo, decisioni di natura operativa, la cui adozione non può comunque prescindere da approfondimenti specifici.

Contents

Riscossione - Modello F24 – Istituzione del codice tributo per il versamento da parte dei lavoratori autonomi, tramite modello F24, delle ritenute d’acconto non operate dai sostituti d’imposta - articolo 19, comma 1, del D.L. n. 23/2020.....	2
Determinazione della misura percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 125 del D.L. n. 34/2020	3
Riscossione - Modello F24 – Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione - articolo 125 del D.L. n. 34/2020.....	3
Fatturazione elettronica - Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, come modificato dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 524526 del 21 dicembre 2018, n. 107524 del 29 aprile 2019, n. 164664 del 30 maggio 2019, n. 738239 del 30 ottobre 2019, n. 1427541 del 17 dicembre 2019, n. 99922 del 28 febbraio 2020, n. 166579 del 20 aprile 2020 e n. 185115 del 4 maggio 2020.....	4
Superbonus – interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio e sulle singole unità immobiliari – Limiti di spesa - Artt. 119 e 121 del D.L. n. 34/2020	4
IVA - Luogo della prestazione dei servizi di cui agli articoli 7-quater, comma 1, lettera e), e 7-sexies, comma 1, lettera e-bis), del D.P.R. n. 633/1972, aventi ad oggetto imbarcazioni da diporto - Chiarimenti	6



Riscossione - Modello F24 – Istituzione del codice tributo per il versamento da parte dei lavoratori autonomi, tramite modello F24, delle ritenute d’acconto non operate dai sostituti d’imposta - articolo 19, comma 1, del D.L. n. 23/2020

Con Risoluzione n. 50/E del 7 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per il versamento da parte dei lavoratori autonomi, tramite modello F24, delle ritenute d’acconto non operate dai sostituti d’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del D.L. n. 23/2020.

La citata norma ha previsto per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, che i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto, di cui agli articoli 25 e 25-*bis* del D.P.R. n. 600 del 1973, da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Originariamente il versamento delle predette ritenute era fissato al 31 luglio 2020, potendo scegliere tra l’unica soluzione ovvero la rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Successivamente, l’articolo 126, comma 2, del D.L. n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) ha prorogato i termini di ripresa dei versamenti delle suddette ritenute, prevedendo come scadenza ultima il 16 settembre 2020.

Da ultimo, l’art. 97 del D.L. n. 104/2020 (cd. Decreto Agosto) ha ulteriormente modificato le modalità di versamento in esame prevedendo la possibilità di versare il dovuto, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- per un importo pari al 50 per cento, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;
- per il restante 50 per cento, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Tutto ciò premesso, per consentire ai soggetti interessati il versamento delle predette ritenute tramite modello F24, è istituito il seguente codice tributo:

- “4050” denominato “Ritenute d’acconto non operate versate dai lavoratori autonomi – art. 19, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23”.

In sede di compilazione del modello F24 il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “*Erario*”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*Importi a debito versati*”,



indicando nel campo “Anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce la ritenuta. Nel campo “Rateazione/regione/prov./mese rif.” sono indicate le informazioni relative all’eventuale rateazione del pagamento, nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate; in caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”.

Determinazione della misura percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 125 del D.L. n. 34/2020

Con Provvedimento 11 settembre 2020, n. prot. 302831/2020, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate l’11 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha determinato la misura percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione di cui all’art. 125 del D.L. n. 34/2020.

Il punto 1.1 del Provvedimento in esame ha stabilito che l’anzidetta percentuale, ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa (euro 200.000.000) all’ammontare delle comunicazioni validamente presentate, è pari al 15,6423 per cento.

Di conseguenza, così come indicato nel successivo punto 1.2, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile dal contribuente che ne abbia fatto richiesta è pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata, moltiplicato per la suddetta percentuale, troncando il risultato all’unità di euro.

Riscossione - Modello F24 – Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione - articolo 125 del D.L. n. 34/2020

Con Risoluzione n. 52/E del 14 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’art. 125 del D.L. n. 34/2020.

In particolare, per consentire ai beneficiari e agli eventuali cessionari del credito di imposta in parola l’utilizzo in compensazione dello stesso tramite il modello F24, è istituito il seguente codice tributo:

- “6917” denominato “**CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34**”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a credito compensati*”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “*importi a debito versati*”.

Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2020”.

Fatturazione elettronica - Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, come modificato dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 524526 del 21 dicembre 2018, n. 107524 del 29 aprile 2019, n. 164664 del 30 maggio 2019, n. 738239 del 30 ottobre 2019, n. 1427541 del 17 dicembre 2019, n. 99922 del 28 febbraio 2020, n. 166579 del 20 aprile 2020 e n. 185115 del 4 maggio 2020

Con Provvedimento 23 settembre 2020, n. prot. 311557/2020, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 24 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha apportato modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, che stabilisce, tra le altre, le modalità con cui l’Agenzia delle Entrate memorizza e rende disponibili in consultazione agli operatori IVA, o agli intermediari dagli stessi delegati, le fatture elettroniche emesse e ricevute nonché, ai consumatori finali, le fatture elettroniche ricevute.

In particolare, con le modifiche apportate al citato Provvedimento, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei soggetti che trasmettono e ricevono le fatture elettroniche mediante un sistema di cooperazione applicativa tramite “web service”, un servizio, esposto su internet tramite “web service”, di quadratura e reinoltro delle fatture e delle notifiche da e verso il SdI.

La nuova funzionalità prevede anche che il soggetto che riceve le fatture elettroniche mediante un sistema di cooperazione applicativa tramite “web service” può richiedere la ritrasmissione delle fatture non recapitate per il tramite del servizio di quadratura e reinoltro. In tal caso la data di ricezione di quest’ultime è rappresentata dalla data in cui la fattura elettronica è stata ricevuta dal sistema del soggetto che richiede la ritrasmissione.

Con l’esaminato Provvedimento è stata, altresì, disposta un’ulteriore proroga fino al 28 febbraio 2021 del periodo per effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.

Superbonus – interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio e sulle singole unità immobiliari – Limiti di spesa - Artt. 119 e 121 del D.L. n. 34/2020

Con Risoluzione n. 60/E del 28 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti, in risposta a un’istanza di interpello presentata da un soggetto residente in un edificio in condominio composto da quattro unità immobiliari, in merito al calcolo dei limiti di spesa previsti per i diversi interventi agevolati dagli artt. 119 e 121 del D.L. 34/2020 (cd. *Superbonus*).

In particolare, il soggetto istante riferisce che i condomini, in assenza di un amministratore, intendono incaricare un ufficio tecnico per la programmazione di un piano di interventi da effettuare sulle parti comuni dell’edificio, finalizzati all’efficienza energetica e alla riduzione del rischio sismico che

possano rientrare nell'ambito applicativo degli artt. 119 e 121 del D.L. n. 34/2020 e dell'art. 14 del D.L. n. 63/2016.

In particolare, gli interventi da realizzare dovrebbero riguardare:

- la posa in opera di un cappotto termico sull'involucro dell'edificio condominiale e la sostituzione delle finestre e dei portoni esterni e la sostituzione delle soglie alle finestre e il riposizionamento in facciata delle cerniere e delle ferramenta delle persiane, per compensare lo spessore del cappotto;
- l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e dei sistemi di accumulo integrati e di infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici;
- la sostituzione degli impianti autonomi di climatizzazione delle singole unità immobiliari;
- il restauro della facciata con la sostituzione di grondaie e pluviali, restauro dei parapetti e delle persiane;
- la riduzione del rischio sismico e il recupero del patrimonio edilizio.

In particolare, i dubbi sollevati dall'istante riguardano i limiti di spesa ammessi alla citata detrazione in quanto, a parere dello stesso contribuente, non è chiaro se alcuni dei valori indicati nella guida dell'Agenzia delle Entrate siano riferiti ad unità familiari o a singole unità abitative condominiali, se alcuni interventi siano tra loro alternativi, né se ci siano tetti massimi di spesa riferiti a ciascun intervento ovvero a gruppi di interventi tra loro complementari.

A tale riguardo l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che in merito all'agevolazione in commento sono stati già forniti chiarimenti con la Guida di luglio 2020 "*Superbonus* al 110%" e con la Circolare 8 agosto 2020, n. 24/E.

Nello specifico, relativamente agli interventi prospettati nell'istanza di interpello, è stato chiarito che il *Superbonus* spetta per interventi trainanti, specifici finalizzati alla riqualificazione energetica e antisismica, nonché su quelli trainati effettuati su:

- parti comuni degli edifici in condominio (sia trainanti, sia trainati);
- singole unità immobiliari e relative pertinenze all'interno del condominio (solo sugli interventi trainati).

Riguardo ai limiti di spesa, con il Documento di prassi in esame è stato chiarito che l'importo massimo di detrazione spettante per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache realizzati in condominio va calcolato su un ammontare complessivo delle spese di importo variabile in funzione del numero delle unità che compongono l'edificio.

Se l'edificio è composto da due a otto unità immobiliari, il limite massimo di spesa ammesso al *Superbonus* è pari a 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.



Quindi, nel caso di specie, trattandosi di un condominio composto da 4 unità immobiliari, il limite complessivo di spesa sarà pari a 160.000 euro.

Per gli interventi antisismici, invece, la detrazione è calcolata su di un limite massimo di spesa pari a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno, quindi sarà pari a 384.000 euro per l'intervento effettuato nel condominio composto da 4 unità immobiliari.

Come confermato nella citata Circolare n. 24/E del 2020, nel caso di interventi realizzati su parti comuni di edifici in condominio, per i quali il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l'edificio è composto, l'ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all'intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono.

Ogni condomino, precisa ancora l'Agenzia delle Entrate, potrà calcolare pertanto la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà ed effettivamente rimborsata al condominio, anche in misura superiore all'ammontare commisurato alla singola unità immobiliare.

L'Agenzia delle Entrate, facendo espresso riferimento ai quesiti posti alla sua attenzione, ha altresì precisato che, nell'ambito dei limiti di detrazione o di spesa previsti per ciascun intervento, il *Superbonus* spetta anche per gli ulteriori interventi cd. "trainati" indicati dall'istante, ovvero:

- la sostituzione delle finestre e dei portoni, delle soglie alle finestre e il riposizionamento in facciata delle cerniere e delle ferramenta delle persiane, necessarie per compensare lo spessore del cappotto;
- l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda
- la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale;
- l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Con riferimento, infine, al quesito relativo al restauro della facciata, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che esso non rientra nell'ambito applicativo del *Superbonus* e che resta confermata la detrazione pari al 90 per cento delle spese sostenute nell'anno 2020 così come previsto dall'art. 1, commi da 219 a 223 della L. n. 160/2019 (cd. Legge di Bilancio 2020).

IVA - Luogo della prestazione dei servizi di cui agli articoli 7-quater, comma 1, lettera e), e 7-sexies, comma 1, lettera e-bis), del D.P.R. n. 633/1972, aventi ad oggetto imbarcazioni da diporto - Chiarimenti

Con Risoluzione n. 62/E del 30 settembre 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla nuova disciplina applicabile ai fini IVA ai servizi di locazione, noleggio e simili, a breve termine e non a breve termine, di imbarcazioni da diporto, prevista dall'articolo 48, comma 7, del D.L. n. 76/2020.

Sulla predetta disciplina l'Agenzia era già intervenuta con la Risoluzione n. 47/E del 17 agosto 2020.

In particolare, sono pervenuti, da più parti, richieste di chiarimenti con specifico riferimento alla portata da attribuire alla locuzione “*Alle operazioni... (locazione, noleggio e simili, a breve termine e non a breve termine, di imbarcazioni da diporto) effettuate anteriormente alla data del 1° novembre 2020*” al fine di delimitare, sul piano temporale, la disciplina applicabile.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le percentuali indicative del presumibile utilizzo delle imbarcazioni al di fuori delle acque territoriali dell’Unione europea come delineate nelle Circolari 49/E del 2002, 38/E del 2009 e 43/E del 2011 possono continuare a trovare applicazione in relazione alle operazioni dipendenti da contratti di locazione, noleggio, ed altri contratti simili a breve termine e non a breve termine, di imbarcazioni da diporto, conclusi anteriormente alla data del 1° novembre 2020.

Con la Circolare esaminata l’Amministrazione fiscale riconosce, alla luce di un orientamento giurisprudenziale di legittimità ormai consolidato, che detta interpretazione è da intendersi superata.

Ciò in quanto, secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (sentenze nn.5088/2019; 22409/2019; 16718/2019), se su un’area insiste un qualsivoglia fabbricato, la stessa area deve dirsi già edificata e non può essere ricondotta alla previsione di area “suscettibile di utilizzazione edificatoria” di cui all’articolo 67 del TUIR, atteso che la potenzialità edificatoria si è già consumata.

